



TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 15/2026

Il Tribunale Federale

composto da:

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Prof. Avv. Antonio Bartolini Componente effettivo, relatore

Avv. Angela Inghilleri Componente supplente

con l'assistenza del Segretario verbalizzante Avv. Emanuele Veronesi,

nella seduta del 13 luglio 2026

ha assunto la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, R.G.P.F. n. 01/2026, nei confronti dei tesserati Gianluca Ciolini, Presidente della Sezione TSN di Prato all'epoca dei fatti; Danilo Becchia, Vicepresidente; Fabio Poggini, Alessandro Santini, Gabriele Zuccaro e Aurelio Bottari, Consiglieri.

FATTO

1. Con l'atto di deferimento in epigrafe, la Procura Federale ha contestato ai predetti tesserati, nelle rispettive qualità di componenti del Consiglio direttivo della Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Prato, di avere omesso di adottare le misure prescritte in materia di prevenzione incendi e di protezione dei lavoratori e, comunque, le misure organizzative e materiali idonee ad evitare il verificarsi e la propagazione del grave incendio sviluppatosi il 26 luglio 2024 presso la linea di tiro dei 50 metri.

Dall'incendio sono derivati il decesso di Gabriele Paoli, direttore di tiro, e di Alessio Lascialfari, frequentatore della Sezione, nonché gravi lesioni fisiche a Leandro De Simone, istruttore di tiro.

2. La Procura Federale ha fondato la contestazione, in particolare, sulle risultanze concernenti le condizioni della linea di tiro, la presenza di residui e materiali combustibili, le modalità di pulizia, l'assenza di un sistema strutturato di prevenzione incendi e le modalità di gestione degli accessi; ha inoltre richiamato l'assenza della SCIA antincendio e la mancata adozione di misure previste dalla normativa statale in materia di sicurezza.

Sul piano disciplinare, l'atto di deferimento ha richiamato l'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, il Codice di Comportamento Sportivo, gli artt. 2, 25, 26 e 27 dello Statuto sezionale e gli artt. 3.1, 3.2, 3.3 e 5.1 del Regolamento di Giustizia UITAS, nonché le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e g), del medesimo Regolamento.



3. Gli incolpati hanno depositato memoria difensiva, richiamando anche le controdeduzioni e la consulenza tecnica di parte presenti nel fascicolo del procedimento penale pendente avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La difesa ha, anzitutto, contestato la ricostruzione della Procura Federale quanto alla presenza diffusa di bossoli e residui di sparo, deducendo che i bossoli venivano raccolti manualmente o mediante scopa e che le operazioni di pulizia venivano svolte a poligono chiuso.

Ha inoltre sostenuto che venivano applicati i protocolli della DTP2 in materia di pulizia e antincendio e che la SCIA antincendio non sarebbe stata necessaria, secondo indicazioni che sarebbero state rese da personale competente dell'Esercito e dell'UITTS.

4. Con specifico riguardo alle posizioni soggettive dei componenti del Consiglio direttivo, la difesa ha dedotto che l'art. 25 dello Statuto sezione attribuirebbe al Presidente la responsabilità dell'attività e del funzionamento del poligono, mentre l'art. 27 assegnerebbe al Consiglio direttivo compiti più limitati.

Secondo tale prospettazione, l'obbligo del Consiglio direttivo di predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand sarebbe stato adempiuto mediante l'assunzione di un dipendente addetto alle pulizie; ulteriori compiti di sicurezza sarebbero stati affidati al Direttore di tiro e, in concreto, la manutenzione connessa alla rimozione dei residui e delle polveri sarebbe stata delegata ad uno dei soggetti poi deceduti.

5. All'udienza del 13 luglio 2026, svoltasi in modalità mista, il Procuratore Federale si è riportato all'atto di deferimento e, in ragione della gravità dei fatti e delle conseguenze dell'incendio, ha chiesto l'irrogazione della sanzione della radiazione per tutti gli incolpati.

Il difensore degli incolpati si è riportato alle difese scritte, insistendo sulla complessità tecnica della vicenda, sulla ricostruzione alternativa della dinamica dell'incendio, sulla rilevanza del comportamento del soggetto dal cui colpo sarebbe originato l'innesco e sulla distribuzione statutaria delle competenze in materia di sicurezza.

6. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale Federale ha dichiarato tutti gli incolpati responsabili degli illeciti disciplinari loro ascritti e ha irrogato a ciascuno la sanzione disciplinare della radiazione, riservando il deposito della motivazione.

MOTIVI

7. Il deferimento è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

8. In via preliminare, il Collegio ritiene necessario delimitare l'ambito proprio del presente giudizio disciplinare. Il Tribunale Federale non è chiamato ad accertare la responsabilità penale individuale degli incolpati per i decessi e le lesioni derivanti dall'incendio del 26 luglio 2024, né a sostituirsi al giudice ordinario nella definizione dei profili civilistici della vicenda.

Devono, pertanto, essere tenuti distinti dal fondamento della presente decisione i richiami operati dalla Procura Federale agli artt. 2050 e 2051 Cod. civ., all'art. 1176, secondo comma, Cod. civ.. e agli artt. 589 e 590 Cod. pen.. Si tratta di disposizioni appartenenti a ordinamenti diversi da



quello sportivo, che regolano autonome forme di responsabilità il cui accertamento compete agli organi giurisdizionali a ciò deputati.

La responsabilità disciplinare deve trovare il proprio fondamento nelle norme dell'ordinamento sportivo e federale. Le norme dell'ordinamento generale possono assumere rilievo nel giudizio disciplinare solo nei limiti in cui una disposizione interna operi rispetto ad esse un rinvio recettizio, incorporandone il precetto nell'ordinamento federale. In difetto di tale rinvio, la violazione di una norma penale o civilistica non costituisce, di per sé, autonomo illecito disciplinare.

9. Il fondamento interno della responsabilità degli incolpati è ravvisabile, in primo luogo, nell'art. 27, comma 2, lett. j), dello Statuto della Sezione TSN di Prato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Prato al n. 2833 del 18 novembre 2018.

La disposizione prevede che il Consiglio direttivo provvede a *«predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità»*.

La norma attribuisce direttamente al Consiglio direttivo una competenza propria e specifica in materia di sicurezza degli stand di tiro. Non si tratta di un compito meramente esecutivo, ma di una funzione di organizzazione, predisposizione e verifica, riferita al mantenimento nel tempo di condizioni di sicurezza adeguate alla peculiare natura dell'attività esercitata.

10. Non può, pertanto, essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l'attribuzione al Presidente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, della responsabilità dell'attività e del funzionamento del poligono sarebbe di per sé idonea ad escludere la responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo.

La disciplina statutaria individua piani di competenza distinti e concorrenti: alle attribuzioni proprie del Presidente si affianca lo specifico dovere collegiale del Consiglio di predisporre gli interventi necessari alla sicurezza degli stand e di verificarne periodicamente l'agibilità. La responsabilità qui affermata, quindi, non deriva dalla mera appartenenza all'organo collegiale, ma dall'inadempimento di una funzione che lo Statuto attribuisce espressamente al Consiglio direttivo.

11. Né tale obbligo può ritenersi integralmente assolto per il solo fatto dell'assunzione di un dipendente addetto alle pulizie.

L'assunzione di un addetto costituisce una misura organizzativa che può concorrere all'adempimento del dovere statutario, ma non esaurisce il contenuto dell'obbligo. La previsione dell'art. 27, comma 2, lett. j), impone infatti all'organo amministrativo di predisporre un sistema complessivamente idoneo a mantenere in sicurezza gli stand e di verificarne periodicamente l'effettiva agibilità.

La delega o l'affidamento di singoli compiti esecutivi non determina, pertanto, il trasferimento integrale della funzione statutaria, né vale a liberare il Consiglio direttivo dal dovere di assicurare che le misure adottate siano concretamente adeguate e che le condizioni di sicurezza siano effettivamente mantenute.

12. Quanto al materiale probatorio, il Collegio ritiene che l'accertamento della responsabilità disciplinare debba essere compiuto secondo il criterio del «più probabile che non», verificando se



la ricostruzione posta a fondamento della contestazione risulti, alla luce delle prove acquisite, maggiormente attendibile rispetto alle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa.

Considerati unitariamente, gli elementi acquisiti suffragano la conclusione secondo cui, anteriormente all'incendio, sussistesse una situazione non occasionale, ma sistematica, di insufficiente vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli stand di tiro, riconducibile alla mancata adeguata predisposizione e verifica delle misure necessarie da parte dell'organo cui lo Statuto attribuiva tale compito.

Le risultanze valorizzate dalla Procura Federale riguardano, in particolare, la presenza e l'accumulo di residui derivanti dall'attività di tiro, le modalità di pulizia della linea e l'assenza di un sistema strutturato di prevenzione. Tali elementi, valutati nel loro insieme, sono idonei a dimostrare l'inadeguatezza dell'assetto di vigilanza e prevenzione rispetto al rischio tipico dell'attività esercitata.

Le deduzioni difensive non appaiono sufficienti a sovvertire tale quadro. La circostanza che i bossoli venissero raccolti manualmente o mediante una scopa e che venissero svolte operazioni di pulizia a poligono chiuso non prova, di per sé, l'esistenza di un sistema organizzativo adeguato e periodicamente verificato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. j).

13. Parimenti, la controversia relativa alla necessità della SCIA antincendio non assume carattere decisivo ai fini dell'accertamento disciplinare qui compiuto. Anche a prescindere dalla soluzione della questione circa l'applicabilità della disciplina amministrativa statale richiamata dalla Procura Federale, permane infatti l'autonomo obbligo, interno all'ordinamento federale, di predisporre gli interventi necessari a mantenere in sicurezza gli stand e di verificarne periodicamente l'agibilità.

14. Occorre, inoltre, distinguere l'individuazione della causa immediata dell'innescò dall'accertamento disciplinare delle condizioni strutturali e organizzative nelle quali l'attività veniva esercitata.

La difesa ha insistito sulla circostanza che l'incendio sarebbe stato materialmente innescato da un colpo esploso da un frequentatore e sul comportamento successivo di quest'ultimo. Anche ove tale ricostruzione fosse accolta, essa non assume valore esimente rispetto alle violazioni disciplinari contestate.

Oggetto del presente giudizio non è stabilire chi abbia materialmente provocato l'innescò, ma verificare se il Consiglio direttivo abbia adempiuto allo specifico obbligo statutario di predisporre e verificare misure di sicurezza adeguate. Sotto questo profilo, la causa immediata dell'innescò e le condizioni che hanno consentito all'incendio di svilupparsi e propagarsi costituiscono piani logicamente distinti.

Alla luce del criterio del più probabile che non, il complesso delle risultanze consente di ritenere che la sistematica omissione delle regole di vigilanza e prevenzione sulla sicurezza degli stand abbia costituito una condizione causalmente efficiente dell'evento, concorrendo a consentire che l'innescò si trasformasse nel grave incendio della struttura.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



15. La condotta accertata integra, pertanto, una violazione dei doveri interni all'ordinamento sportivo e, in particolare, dello specifico obbligo statutario gravante sul Consiglio direttivo, letto in coordinamento con i generali doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dall'atto di deferimento.

16. Accertata la responsabilità disciplinare, il Collegio ritiene proporzionata alla particolare gravità delle condotte la sanzione della radiazione.

Tale determinazione non discende automaticamente dalle tragiche conseguenze dell'incendio, ma dalla valutazione complessiva della natura della violazione, della funzione ricoperta dagli incolpati, del carattere non episodico delle carenze riscontrate e della peculiare rilevanza del bene della sicurezza nell'ambito di una attività, quale quella di tiro, connotata da un elevato livello di rischio.

Assume particolare rilievo che le omissioni accertate abbiano riguardato un dovere statutario direttamente riferito alla sicurezza degli stand e alla periodica verifica della loro agibilità, e dunque uno dei profili essenziali dell'attività istituzionale della Sezione.

La gravità dell'illecito risulta ulteriormente qualificata dalle circostanze aggravanti richiamate dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia UITTS, essendo la violazione commessa nell'esercizio delle funzioni proprie degli incolpati e avendo essa prodotto conseguenze lesive di eccezionale gravità.

I decessi di Gabriele Paoli e Alessio Lascialfari e le gravi ustioni riportate da Leandro De Simone non costituiscono il fondamento autonomo della responsabilità disciplinare, ma rilevano nella determinazione della sanzione quale manifestazione concreta della gravità del rischio rispetto al quale gli obblighi statuari di prevenzione e vigilanza erano preordinati.

La natura degli obblighi violati, la sistematicità delle carenze emerse, il ruolo rivestito dagli incolpati e la particolare gravità delle conseguenze rendono inadeguata ogni sanzione di minore intensità. Deve pertanto ritenersi proporzionata la sanzione della radiazione per ciascuno degli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara gli incolpati tutti colpevoli degli illeciti disciplinari loro ascritti e per conseguenza condanna ciascuno di loro alla sanzione disciplinare della radiazione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2026.

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Prof. Avv. Antonio Bartolini Componente effettivo, estensore

Avv. Angela Inghilleri Componente supplente

Giuseppe
Severini
03.09.2026
10:18:01
GMT+02:00



ANGELA
INGHILLERI
AVVOCATO
04.09.2026
10:20:35
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:
ANTONIO BARTOLINI
AVVOCATO

Firmato il 03/09/2026 17:13

Seriale Certificato:
158634240034582585072152920815540356823

Valido dal 12/12/2023 al 12/12/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1